



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

SERVIZIO AFFARI GENERALI - TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO” (Art. 24 Legge 11 novembre 2014, n.164)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 in data 19/10/2016

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Riferimenti legislativi.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Attivazione delle procedure
- Art. 5 - Requisiti per l'attivazione degli interventi.
- Art. 6 - Interventi oggetto del baratto amministrativo
- Art. 7 - Procedura amministrativa dei patti di collaborazione con i cittadini attivi.
- Art. 8 - Proposte di collaborazione.
- Art. 9 - Patto di collaborazione.
- Art.10 – Obblighi del beneficiario
- Art.11- Quantificazione valore partecipazione baratto Amministrativo
- Art.12- Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali.
- Art.13 - Assicurazione.
- Art. 14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.
- Art. 15 - Formazione e Prevenzione dei rischi.
- Art. 16 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
- Art. 17 - Registrazione del lavoro svolto
- Art. 18 – Entrata in vigore

Art.1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi della valorizzazione dell'impegno civico dei cittadini e del sostegno a favore delle persone e delle famiglie che versano in situazioni di difficoltà economica. In particolare disciplina il *l.c.d. baratto amministrativo* quale servizio di cittadinanza attiva che costituisce una misura di sostegno sociale per le situazioni di disagio economico e simultaneamente risponde alla finalità di promuovere nella comunità forme di solidarietà e di cooperazione attiva.

Art. 2 - Riferimenti legislativi.

1. Il presente regolamento, disciplina il cosiddetto "baratto amministrativo" che si attua attraverso i patti di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione, dell'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e degli artt. 189 e 190 della Legge 18 aprile 2016 n.50

Art. 3 - Definizioni.

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- c) **Comune, Amministrazione o Ente:** il Comune di Lei nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- d) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- e) **Baratto amministrativo:** complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e degli artt. 189 E 190 della Legge 18 aprile 2016 n.50 e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie così come disciplinate nel presente Regolamento.
- f) **Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici:** interventi volti alla pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico, ovvero al decoro urbano, al recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere alla valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere.
- h) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
- i) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.

4) Attivazione procedure

4. L'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani nelle forme indicate dall'Amministrazione Comunale può attivarsi a seguito di iniziativa e richiesta dell'Amministrazione o a seguito di proposta dei cittadini stessi presentata in forma di progetto che deve essere condiviso con l'Ente.

5. L'agevolazione disciplinata dal presente regolamento è una forma di intervento di politica sociale e non può cumularsi con altri interventi di sostegno sociale erogati nell'anno di riferimento.

Art. 5 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

Possono usufruire dell'agevolazione di cui al presente regolamento:

1. I cittadini residenti nel comune di Lei e di età non inferiore a 18 anni, in possesso dei seguenti requisiti:

a) intestatari di utenza TARI (Tassa Rifiuti) riguardanti l'annualità in corso al tempo dell'esecuzione del progetto.

b) In possesso di un indicatore ISEE inferiore a 9000 euro.

c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;

d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Le associazioni in possesso dei seguenti requisiti: :

a) Sede legale nel Comune di Lei

b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Lei;

c) Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).

3. I cittadini impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

Art. 6 - Interventi oggetto del baratto amministrativo.

1. Gli interventi dei cittadini attivi oggetto di baratto amministrativo avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. Gli interventi sono finalizzati a:

a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

2. realizzazione di interventi di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere;

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici, piazzette e aiuole, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere;

b) Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;

c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;

d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;

- e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, impianti sportivi e centri civici,
- f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc.;
- g) Interventi di decoro urbano
- h) Attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini su pullman e scuolabus, collaborazione con l'Amministrazione comunale in occasione di iniziative culturali e ricreative promosse dalla stessa.

Art. 7 - Procedura amministrativa dei patti di collaborazione con i cittadini attivi.

1. La Giunta Comunale fissa annualmente l'importo complessivo delle somme destinate al "baratto amministrativo" tenendo conto della situazione economica e sociale delle famiglie residenti nella comunità.
2. In sede di predisposizione dello schema di Bilancio, la Giunta propone al Consiglio Comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del baratto amministrativo per l'anno di esercizio. Questo montante può essere modificato in sede di variazione di Bilancio.
3. La Giunta aggiorna annualmente il tetto massimo di indicatore ISEE per poter accedere al baratto amministrativo, nonché il limite massimo individuale di esenzione concedibile e il valore equivalente per ora di attività stimata.
4. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo stanziato in Bilancio per il "baratto amministrativo", verrà formata una graduatoria che privilegerà prioritariamente le comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute, quindi le fasce sociali più deboli, secondo il punteggio stabilito con la seguente tabella:

stato/qualità	Punteggio
ISEE sino a € 2.500	8
ISEE sino a € 4.500	6
ISEE sino a € 9.000	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione straordinaria (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

5. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il

tetto, la parte restante sarà assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del comune di Lei).

6. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso o da un componente del nucleo familiare, in accordo con il richiedente, (purchè inclusi nel calcolo ISEE) se questo non è idoneo allo svolgimento dell'attività e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

7. Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

8. I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Lei di cartellino identificativo.

Art. 8 - Proposte di collaborazione.

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
- b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

5. La proposta di collaborazione, corredata di ISEE in corso di validità dovrà indicare:

- a) generalità complete del proponente (singolo o associato);
- b) possesso dei requisiti richiesti per l'attività da porre in essere;
- c) servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività;
- d) servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento;
- e) disponibilità in termini di tempo;
- f) eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per una prima valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

7. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.

8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.

10. Il Cittadino è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

11. Il Cittadino offre la propria disponibilità per un monte ore determinate nel progetto di intervento e che può arrivare a coprire l'intero debito tributario.

12. In considerazione del carattere sociale dell'iniziativa svolta con spirito di volontariato, il pacchetto ore approvate per la partecipazione al "baratto amministrativo" non può essere ripetuto nel corso dell'anno, né può essere frazionabile o compensabile in altra misura neppure qualora la somma dei moduli assegnati al richiedente superasse il valore del tributo

13. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

14. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

a. richieste o proposte presentate da "comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute", in tal caso l'esenzione sarà accordata in primo luogo con riferimento ad obbligazioni tributarie di cui è soggetto passivo l'associazione stessa.

b. reddito I.S.E.E. del richiedente più basso, in caso di persona fisica;

c. ordine di presentazione delle domande al protocollo.

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

Art. 9 - Patto di collaborazione.

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare.

3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

4. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

5. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 10 Obblighi del beneficiario

1. Il Cittadino/Associazione beneficiario dell'agevolazione opera in una logica di collaborazione, complementarietà e integrazione dell'attività eventualmente già svolta dall'Amministrazione per la cura del medesimo spazio.
2. In conseguenza delle attività e dei progetti inerenti il presente regolamento l'operato dei singoli Cittadini attivi protagonisti non può in alcun modo essere inquadrato o assimilato a lavoro subordinato o dipendente o a qualsiasi altra forma contrattuale di collaborazione e non può dare luogo in alcun modo all'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Lei.
3. Il Cittadino/Associazione beneficiario del baratto amministrativo svolge le attività assegnate attenendosi alle azioni descritte nell'apposito progetto concordato con l'Amministrazione.
4. Per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio comunale che segue lo svolgimento dell'intervento sul bene comune.

Art. 11 Quantificazione valore partecipazione baratto Amministrativo

Sono riconosciute n. 10 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni € 70 di tributo da versare, salva diversa individuazione del valore massimo della prestazione prestata sulla base della valutazione del servizio da svolgere effettuata dagli uffici comunali.

Art. 12 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali.

1. Le attività svolte nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
2. L'esenzione e/o la riduzione può essere concessa per tributi inerenti al tipo di attività posta in essere e per un periodo limitato e definito.
3. Tali esenzioni e/o riduzioni si applicano esclusivamente al tributo comunale TARI dovuto per l'anno in corso e non ai debiti pregressi.

Art. 13 – Assicurazione.

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 15 - Formazione e Prevenzione dei rischi.

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare oltre ad interventi formativi laddove necessario.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 16 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità.

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art.17 Registrazione del lavoro svolto

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui sono svolti gli interventi, al fine di conteggiare il monte ore assegnato al singolo "baratto amministrativo".
Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell'Ufficio competente.

Art.18 Entrata in vigore

Il presente regolamento, decorsi i termini di pubblicazione, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

